DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — MERCOLEDI 17 APRILE — NUM. 82

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

DIREZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI.

Presso l'Ufficio di Questura della Camera sono in distribuzione i nuovi biglietti d'accesso alla Tribuna della Stampa per l'attuale 3ª Sessione della XVI Legislatura, dietro consegna degli antichi, che dal 5 del prossimo maggio non saranno più valevoli.

Roma, 15 aprile 1889.

Il Direttore: G. GALLETTI.

ORDINE DELLA CORONA D' ITALIA

S. M. *si compiacque di nominare nell' Ordine della Corona d'Italia*:

Di Suo moto-proprio

Con decreto del 3 aprile 1889:

A grand'uffiziale:

Rattazzi comm. avv. Urbano, segretario generale del Ministero della Real Casa.
Gianotti conte Cesare, primo mastro di cerimonie della Real Casa.
Pes di Villamarina marchese Emanuele, cavaliere d'onore di S. M. la Regina.
Negroni comm. avv. Carlo.

A commendatore:

Baldini cav Raimondo, direttore capo dell'Amministrazione della Real Casa in Venezia.
Rosati cav. Giuseppe, id. id. in Napoli.
Zeno conte Alessandro, gentiluomo di Corte di S. M. la Regina.
Bindi cav. prof. Vincenzo, presidente dello Istituto educativo « Pietro della Vigna » in Capua.
Dallolio cav. Alberto, assessore al municipio di Bologna.
Badano cav. Enrico, industriale, membro della Direzione della Cassa di risparmio di Torino.
Starace cav. Francesco, presidente della mutua Assicurazione marittima Sorrentina.

Ad uffiziale:

Lattes cav. Elia, già professore nell'Accademia scientifico-letteraria di Milano.

A cavaliere:

Gualco Angelo, cassiere p.le del Credito mobiliare in Torino.
Tomagnini Eumene, industriale in Pietrasanta.
Donath A., editore in Genova.
Contuzzi Francesco, professore dell'Università di Napoli.
Bergezio dott. Libero, medico primario dell'Ospedale « Maria Vittoria » in Torino.
Masino dott. Felice, farmacista della Real Casa in Torino.
Moroni prof. Augusto, di Firenze.
Mion Luigi, pittore in Venezia.
Sacchetti Angelo, di Padova.
Minei Enrico, presidente della Società di mutuo soccorso fra gli impiegati postali di Napoli.
Viterbori dott. Alessandro, procuratore capo in Genova.
Camosso don Giovanni, direttore spirituale nello Istituto nazionale delle figlie dei militari in Torino.
Bosio teologo Francesco, cappellano onorario id. id.

Giorgi Giorgio, capo sezione negli Uffizi amministrativi della Real Casa
Prandi avv. Renato, id. id. id.
Caramascola Giorgio, id. id. id.
Genzabella Giovanni, segretario di 1ª classe id.
Ceccherini Giovanni, id. id.
Boas Vittorio, id. id.
Ottino Ernesto, id. id.
Mayer Gildardo, cassiere di 1ª id. id.
Soldi Giuseppe, archivista di 1ª id. id.
Ferrero di Cambiano marchese Cesare, membro della Direzione della Cassa di risparmio di Torino.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 6006 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al contributo nella spesa di costruzione delle strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna, posto a carico delle provincie interessate col primo capoverso dell'art. 5 della legge 22 marzo 1885, N. 3011, nella misura di un decimo della spesa di costruzione, è applicabile la riduzione ad un quarto, stabilita coll'art. 18, comma primo, della legge 27 aprile 1885, N. 3048.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.
G. FINALI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero 5997 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 5 luglio 1882, N. 874 (Serie 3ª);
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento pel servizio del Genio civile e pel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.

Art. 2.

Il detto regolamento andrà in vigore col 1° maggio corrente anno, cessando nel tempo stesso di aver vigore i regolamenti approvati coi RR. decreti 6 giugno 1863, N. 1320, e 13 dicembre 1863, N. 1599, e tutte quelle successive disposizioni che sieno contrarie al presente regolamento generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1889.

UMBERTO.

G. SARACCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *pel servizio del Genio Civile e per il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.*

TITOLO I.

Uffici del Genio Civile.

CAPO I.

Ordinamento generale del servizio del Genio Civile.

Art. 1.

Gli uffici del Genio civile stabiliti dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1882, n. 874, serie 3ª, e quelli speciali preveduti dagli articoli 3 e 4 della legge stessa sono normalmente diretti da un ingegnere capo. Solo temporariamente potrà esserne affidata la reggenza ad un ingegnere ordinario, la quale, per gli uffici di cui al precitato articolo 2, non potrà durare oltre un anno. Potrà eccezionalmente con Decreto Reale motivato essere affidata ad un ispettore la direzione di un ufficio speciale di straordinaria importanza.

Art. 2.

Gli Uffici del Genio Civile, quando il servizio lo esiga, sono divisi in Sezioni di maggiore o minore estensione territoriale, a seconda dell'importanza dei lavori e delle condizioni locali. Eccezionalmente possono stabilirsi Sezioni speciali per determinati rami di servizio.

Alle Sezioni non possono essere preposti che ingegneri ordinari, i quali avranno alla loro dipendenza il personale tecnico subalterno necessario.

Anche gli Uffici speciali possono, ove d'uopo, essere divisi in Sezioni.

Quando particolari circostanze lo esigano, una o più Sezioni possono essere, temporaneamente o stabilmente, distaccate dall'Ufficio centrale, rimanendo però sotto la dipendenza del Capo di questo.

Art. 3.

L'istituzione di Uffici speciali è fatta per Decreto Reale, che ne fissa la sede, e determina i limiti delle loro attribuzioni, la loro denominazione, e, se ne è il caso, la durata della loro esistenza.

Anche la soppressione di essi non può aver luogo che per Decreto Reale.

Art. 4.

Il numero, la circoscrizione e la sede delle singole Sezioni per ogni Ufficio, nonchè l'assegnazione degl'ingegneri alle Sezioni medesime, sono stabiliti con Decreto del Ministro sulla proposta dell'ingegnere capo e sentito l'ispettore del Circolo.

La destinazione del personale subalterno è regolata dagli ingegneri capi, inteso l'ispettore di Circolo.

CAPO II.

Attribuzioni e doveri del personale.

Ingegneri capi.

Art. 5.

Gli ingegneri capi preposti agli Uffici del Genio Civile sono incaricati della direzione del servizio a questi affidato, e ne sono direttamente responsibili.

Essi hanno perciò particolarmente le attribuzioni ed i doveri seguenti:

a) esercitano una continua vigilanza sulle diverse parti di servizio affidate agl' impiegati posti sotto la loro dipendenza, e dànno loro tutte le istruzioni occorrenti ad assicurarne il regolare andamento;

b) curano che dagli ingegneri di Sezione e dal personale subalterno siano adempiuti i loro obblighi rispettivi per assicurare la buona manutenzione delle strade, delle arginature, dei fabbricati e la regolare esecuzione dei lavori di riparazione e di nuova costruzione, nonchè l'esatta osservanza delle disposizioni regolamentari vigenti rispetto alla contabilità dei lavori stessi;

c) promuovono i provvedimenti intesi al miglioramento delle opere che interessano lo Stato, allo sviluppo e al perfezionamento dei mezzi di comunicazione, ed, ove occorra, chiedono le facoltà necessarie per lo studio dei relativi progetti;

d) dirigono, secondo le ricevute istruzioni, lo studio dei progetti, dispongono che nella loro compilazione siano osservate le norme stabilite dai Regolamenti in vigore e ne compilano le relazioni illustrative;

e) promuovono dalla Prefettura le disposizioni occorrenti, a forma della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, per occupare i fondi stabili necessarie per la esecuzione delle predette opere, quando le espropriazioni siano fatte direttamente dalla pubblica Amministrazione; e se le espropriazioni siano accollate all' impresario, curano che i relativi provvedimenti siano presi regolarmente onde non avvengano ritardi ed impedimenti nella esecuzione delle opere;

f) fanno la consegna dei lavori agli appaltatori o verificano la regolarità degli atti di consegna compilati dai loro dipendenti, apponendo ad essi la propria firma, ed in ogni caso trasmettono al Ministero uno degli esemplari di questi atti di consegna;

g) sottopongono all'approvazione del Ministero od approvano essi stessi, nei limiti consentiti dal Regolamento di contabilità dei lavori per conto dello Stato, le modificazioni ai progetti in corso di esecuzione che riconoscano utili o necessarie;

h) provvedono, nei modi prefissi dal suddetto Regolamento, alla determinazione ed approvazione dei prezzi delle opere e provviste non prevedute nei contratti, alla risoluzione delle vertenze fra il Direttore dei lavori e l'appaltatore, ed all'esecuzione d'ufficio a carico dell'appaltore negligente;

i) promuovono, nei casi previsti dalla legge, la rescissione dei contratti d'appalto;

k) propongono al Ministero, nei casi previsti dal Regolamento, l'esecuzione di lavori in economia, e, quando siavi un'assoluta urgenza, fanno intraprendere i lavori coll'assenso del Prefetto;

l) vegliano alla tutela dei diritti di proprietà e di alto dominio dello Stato sulle opere pubbliche comprese nel loro servizio, e curano la rigorosa osservanza delle disposizioni di polizia contenute nelle leggi e nei regolamenti relativi alle opere stesse;

m) procedono in compagnia dei rispettivi Ingegneri di Sezione ad una visita semestrale:

1° delle strade nazionali, delle arginature e dei canali di 1ª e di 2ª categoria, delle opere di bonificamento e delle altre opere dello Stato in manutenzione, per verificare se il loro stato di conservazione è soddisfacente, e se gli appaltatori adempiono gli obblighi dei loro contratti;

2° di tutti i lavori in corso per conto dello Stato, per verificare il modo nel quale essi procedono;

3° degli uffici distaccati per riconoscere se il servizio vi procede regolarmente.

Oltre a queste visite periodiche, essi fanno ai lavori in corso tutte quelle altre visite straordinarie che la loro importanza o speciali circostanze possano richiedere, e, per mezzo delle rispettive Prefetture, informano il Ministero dei risultati di queste visite e gli sottopongono, se vi è luogo, le proposte occorrenti;

n) avvenendo od essendo minacciati guasti in occasione di piene di fiumi o torrenti, per terremoti, per franamenti, per straordinarie mareggiate o per qualsiasi altra causa straordinaria, si recano sollecitamente sui luoghi, prendono i necessari provvedimenti d'urgenza, promuovono quelli di competenza dell'Autorità superiore, assicurano l'esatta osservanza delle speciali disposizioni vigenti per la tutela delle arginature dei fiumi e dei canali arginati;

o) accompagnano gli Ispettori di circolo nelle ispezioni alle opere pubbliche della loro provincia e nelle relative visite di collaudo; li informano di tutti i lavori in corso, degli studi e dei progetti iniziati, e di ogni altra particolarità del servizio, soddisfacendo ad ogni loro richiesta relativa ai servizi ai quali sono preposti;

p) secondo le richieste delle competenti Autorità dànno parere sulle domande di concessione per parte di privati, sulle contravvenzioni alle discipline di polizia delle strade e delle acque, sulle questioni relative ad opere pubbliche insorte fra le pubbliche Amministrazioni e i privati;

q) dànno corso ai verbali di contravvenzioni alle vigenti discipline di polizia delle strade e delle acque, accertate dagli agenti dell'Amministrazione da essi dipendenti;

r) in base agli stati ed ai conti compilati dagli Ingegneri di Sezione e previe le opportune verificazioni, ove occorra, spediscono i certificati pei pagamenti in acconto dei lavori dati in appalto;

s) trasmettono alla Prefettura le contabilità finali delle opere dopo di averle esaminate e corrette, se occorra, per promuovere il collaudo, accompagnandole con una relazione nella quale siano esposte le loro osservazioni e il loro parere sui reclami che in proposito possano essere stati presentati dall'appaltatore;

t) rassegnano, entro la prima quindicina di ogni semestre, al Ministero dei Lavori Pubblici una relazione sull'andamento generale del servizio, accompagnata da un quadro delle occupazioni del personale che vi è addetto e da altrettanti prospetti dai quali risulti lo stato dei servizi e dei lavori affidati agli uffici posti sotto la loro direzione. Una copia degli anzidetti stati verrà pure trasmessa all'Ispettore del circolo (mod. n. 1);

u) spediscono al Ministero, entro i primi dieci giorni d'ogni mese, in originale e copia:

1° i certificati di servizio pel pagamento delle indennità mensili assegnate in conformità all'articolo 23 della legge 5 luglio 1882, n. 874, serie 3ª, agli ufficiali del Genio Civile da essi dipendenti o incaricati di studi e rilievi di campagna o della direzione e sorveglianza di opere straordinarie;

2° i certificati di servizio pel pagamento delle retribuzioni mensili agli *assistenti* per la sorveglianza locale dei lavori, e agli aiuti provvisori, di cui all'articolo 30 della legge medesima;

3° gli stati delle indennità giornaliere e di viaggio dovute agli Ufficiali del Genio Civile da essi dipendenti, in conformità all'articolo 21 della legge sopracitata (mod. n. 2 e 2 *bis*).

Questi stati porteranno la firma dell'Impiegato cui rispettivamente si riferiscono, ed il visto dell'Ingegnere di Sezione e dell'Ingegnere Capo per attestare la necessità e regolarità delle visite compiute, nonchè l'esattezza di tutte le indicazioni e dichiarazioni che servono di base alla liquidazione. A questi stati dovrà sempre essere unito l estratto del registro delle visite prescritto dal § 4 dell'articolo 15;

4° un prospetto in unico esemplare del personale di ruolo del Genio Civile e di quello straordinario da essi dipendente, con l'indicazione delle relative competenze e delle altre spese d'ufficio (mod. n. 4);

v) rassegnano annualmente, nelle forme ed entro i termini stabiliti, le proposizioni delle spese da comprendere nei bilanci passivi dello Stato, per le opere di manutenzione, di riparazione e di nuova costruzione;

x) sorvegliano il personale addetto all'Ufficio cui essi sono preposti e promuovono i provvedimenti che a quel personale si riferiscono, rivolgendosi esclusivamente al competente Ufficio del Ministero;

y) curano perchè ogni anno siano compilati in duplice originale i quadri caratteristici del personale posto sotto la loro dipendenza; e, dopo avervi aggiunto le occorrenti annotazioni ed informazioni, ne trasmettono un esemplare al Ministero entro il termine prefisso L'altro esemplare viene conservato nell'Archivio dell'Ufficio, e, quando avvenga il trasloco di qualche impiegato, lo specchio che ad esso si

riferisce dovrà essere inviato all'Ingegnere Capo dell'Ufficio presso il quale fu destinato;

z) vegliano, sotto la loro responsabilità, alla buona conservazione dei mobili ed in generale di tutto il materiale di proprietà dell'Amministrazione esistente presso i rispettivi Uffici od in appositi magazzini;

aa) dànno i pareri in linea d'arte sui progetti di lavori d'interesse provinciale o comunale che loro sono richiesti dalla Prefettura, ed egualmente somministrano alla Prefettura stessa le informazioni e gli schiarimenti che le possano occorrere rispetto a tutti gli affari tecnici che interessano pubbliche Amministrazioni od hanno relazione coll'ordine pubblico;

bb) corrispondono, secondo le esigenze del servizio, direttamente col Ministero dei Lavori Pubblici, colla Prefettura e colle altre Autorità della Provincia, col Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, coll'Ispettore del rispettivo Circolo, cogli Ingegneri Capi delle Provincie limitrofe, cogli Ingegneri ed altri Ufficiali del Genio Civile da loro dipendenti e cogli appaltatori delle opere poste sotto la loro direzione;

cc) provvedono finalmente alla regolare osservanza delle discipline di servizio stabilite dai regolamenti, tanto nell'Ufficio centrale che negli Uffici distaccati, accertandosi in particolar modo che le minute dei progetti e degli altri documenti da conservarsi negli Uffici siano perfettamente regolari, complete e conformi agli originali spediti.

Ingegneri ordinari preposti alle Sezioni.

Art. 6.

Gli Ingegneri ordinari preposti alle Sezioni, di cui all'articolo 2 del presente Regolamento e nelle quali sono divisi gli Uffici del Genio Civile, dirigono, in conformità alle istruzioni del loro Ingegnere Capo, la parte di servizio ad essi rispettivamente affidata, e sono responsabili del suo regolare andamento verso di lui.

In tutto ciò che riguarda la rispettiva Sezione, essi hanno particolarmente le attribuzioni e i doveri seguenti:

a) dànno le occorrenti istruzioni al personale posto sotto la immediata loro dipendenza e sorvegliano che esso adempia esattamente i suoi obblighi di servizio;

b) eseguiscono la consegna all'appaltatore delle opere date in appalto quando l'Ingegnere Capo non siasi riservato di farla egli stesso, e ne rassegnano il processo verbale in doppio all'Ingegnere Capo;

c) procedono mensilmente ad una visita delle opere in manutenzione o in corso di costruzione o di riparazione comprese nella loro Sezione, ed in tale occasione dànno agli appaltatori gli ordini necessari pel regolare andamento dei lavori e per l'esatto adempimento dei loro obblighi contrattuali; verificano se i libretti, i giornali, i registri delle misure dei lavori in corso e gli altri documenti contabili siano tenuti secondo le norme stabilite dai Regolamenti o da speciali istruzioni; fanno le necessarie verificazioni per accertarsi della esattezza delle misure stesse, di cui hanno la responsabilità, ed appongono perciò la loro firma sui registri predetti;

d) sorvegliano con visite anche più frequenti, autorizzate dall'Ingegnere Capo, le opere che si eseguiscono sia in appalto che in economia e si assicurano che le norme di contabilità relative a tali lavori siano rigorosamente osservate;

e) riferiscono all'Ingegnere Capo i risultati di queste visite periodiche e di quelle altre visite straordinarie che sia loro occorso di fare, proponendo quei provvedimenti che stimano opportuni ad assicurare la regolarità del servizio ed il buon andamento dei lavori;

f) previe le occorrenti verificazioni delle opere eseguite e dei materiali provvisti dagli appaltatori, compilano e firmano tanto gli stati e conti dei lavori che devono servire alla spedizione dei certificati pel pagamento delle rate d'acconto agli appaltatori medesimi, quanto i relativi conti finali, e li presentano all'Ingegnere Capo, corredati dai prescritti documenti giustificativi;

g) compilano, coll'aiuto del personale addetto alla Sezione, i progetti di manutenzione, di riparazione e di nuove costruzioni, seguendo in tale compilazione le norme prescritte dai regolamenti in vigore ed attenendosi alle istruzioni che ricevono dall'Ingegnere Capo, sia riguardo ai principii tecnici ed economici che debbono prevalervi sia in quanto al sistema di lavoro da adottarsi;

h) preparano gli studi dei particolari delle opere, che sono riservati all'atto della loro esecuzione, e li sottopongono all'approvazione dell'Ingegnere Capo;

i) prendono l'iniziativa di quelle varianti delle quali riconoscano la necessità o la convenienza nei progetti in corso di esecuzione, e procedono ai relativi studi, quando le loro proposte siano dall'Ingegnere Capo approvate;

k) provvedono, per quanto riguarda la loro Sezione, alla compilazione degli stati parziali che devono servire alla formazione degli stati generali e dei certificati di cui nei §§ *t* e *u* del precedente articolo e li consegnano all'Ingegnere Capo muniti della loro firma;

l) propongono semestralmente all'Ingegnere Capo, mediante appositi stati descrittivi ed estimativi, i lavori e le provviste occorrenti per la manutenzione delle strade nazionali e delle altre opere comprese nella loro Sezione;

m) allestiscono, per quanto riguarda la rispettiva Sezione, le relazioni, i pareri ed altri atti di servizio e li sottopongono alla firma dell'Ingegnere Capo;

n) corrispondono con gli Ufficiali da essi direttamente dipendenti quando siano lontani dall'Ufficio per ragioni di servizio, nonchè cogli appaltatori delle opere di ogni specie comprese nella loro Sezione, e dànno agli uni ed agli altri le istruzioni e gli ordini che stimano necessari alla buona esecuzione dei lavori ed al regolare andamento del servizio. Le istruzioni e gli ordini, massimamente quelli in iscritto agli appaltatori, dovranno essere preventivamente approvati dall'Ingegnere Capo, salvo i casi d'urgenza, nei quali le istruzioni e gli ordini medesimi potranno essere dati prima di tale approvazione, ma dovranno immediatamente essere comunicati all'Ingegnere Capo stesso per le sue disposizioni;

o) adempiono infine tutte quelle incombenze che l'Ingegnere Capo stimasse opportuno di affidar loro nell'interesse del servizio, tanto della loro Sezione, quanto, anche eccezionalmente, di ogni altra parte della Provincia.

Ingegneri preposti agli Uffici distaccati.

Art. 7.

Gli Ingegneri ordinari preposti ad Uffici distaccati di Sezione hanno gli stessi obblighi e le stesse attribuzioni degli Ingegneri di Sezione addetti agli Uffici centrali, ed hanno una eguale dipendenza dall'Ingegnere Capo.

Per la particolare circostanza della loro residenza fuori dell'Ufficio Centrale, essi hanno poi le attribuzioni ed i doveri seguenti:

a) nei casi d'urgenza corrispondono direttamente colle autorità locali, e prendono, ove occorra, di concerto con esse quei provvedimenti che non ammettono dilazione, salvo ad informarne sollecitamente l'Ingegnere Capo, e a richiedergli le occorrenti istruzioni per le ulteriori disposizioni da prendersi;

b) trasmettono mensilmente all'Ingegnere Capo lo Stato di avanzamento dei lavori di cui hanno l'immediata direzione, accompagnandolo con tutte quelle informazioni e quegli schiarimenti che reputeranno necessari;

c) vegliano alla conservazione dei mobili e del materiale di proprietà dello Stato, esistenti nei loro Uffici o nei magazzini dipendenti dalla loro Sezione;

d) adempiono finalmente tutte quelle speciali incombenze che dagl'Ingegneri Capi fossero loro commesse tanto nell'interesse del servizio proprio della loro Sezione, quanto di altre.

Ingegneri ordinari ed Ingegneri Allievi addetti agli Uffici Centrali e distaccati.

Art. 8.

Gli Ingegneri ordinari ai quali eccezionalmente non sia affidata la direzione di una Sezione, e gli Ingegneri allievi addetti agli Uffici

Centrali e distaccati, attendono alle operazioni di campagna, alla vigilanza direttiva delle opere in corso di esecuzione, ai calcoli, ai disegni ed agli altri lavori di tavolino, secondo gli ordini e le istruzioni che ricevono dagli Ingegneri Capi o dagli Ingegneri di Sezione dai quali immediatamente dipendono.

Gli Ingegneri allievi saranno però preferibilmente destinati a Sezioni di studi e lavori importanti e dovranno esperimentarsi in servizi diversi ed in differenti Uffici. Ottenuta la promozione al grado superiore saranno applicati a quel ramo di servizio pel quale abbiano dimostrata più spiccata tendenza e capacità.

Personale tecnico subalterno.

Art. 9.

Gli aiutanti delle diverse classi:

a) visitano periodicamente e straordinariamente, secondo gli ordini del loro superiore immediato, le strade nazionali, i fabbricati, gli argini, i canali e le altre opere, di cui la manutenzione è affidata alla particolare loro vigilanza, dirigono e sorvegliano i Cantonieri e Capi Cantonieri delle strade, i Custodi e Guardiani delle opere idrauliche e di bonificamento e gli altri operai e giornalieri che vi sono addetti;

b) prendono parte alle operazioni di campagna per lo studio dei progetti, eseguendo i rilevamenti planimetrici ed altimetrici e le altre misurazioni occorrenti secondo i ricevuti incarichi;

c) constatano le contravvenzioni alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore sulla polizia delle acque e delle strade, redigono i relativi verbali e verificano quelli che sono stati redatti dagli agenti posti sotto la loro dipendenza;

d) quando sono incaricati della sorveglianza di opere in corso di costruzione, restano presenti alla loro esecuzione in tutte le ore della giornata, con residenza fissa sui cantieri, curando l'esatto adempimento per parte degli appaltatori dei loro obblighi contrattuali e comunicando loro gli ordini ricevuti dall'Ingegnere Direttore; trasmettono, alla fine di ogni quindicina, all'Ufficio da cui dipendono direttamente, uno stato d'avanzamento dei lavori, secondo il modulo che sarà stabilito, ed informano altresì l'Ufficio stesso di tutte le circostanze speciali che vengono a presentarsi; tengono in corrente ed in perfetto ordine i libretti, il giornale, il registro delle misure e quegli altri documenti che fossero richiesti dal Capitolato d'appalto o prescritti dall'Ingegnere Direttore;

e) negli Uffici, cui sono addetti, oltre ai lavori di disegno, di copia, di relazioni ed altri simili, che vengono loro affidati dai rispettivi capi, sono specialmente incaricati di tenere la contabilità dei lavori che si eseguiscono dallo Stato in appalto od in economia;

f) prestano finalmente l'opera loro, secondo gli ordini dell'Ingegnere Capo, per qualsiasi parte del servizio nella Provincia.

Art. 10.

Gli Aiutanti allievi hanno l'obbligo di disimpegnare, sia in campagna, sia in Ufficio, quelle incombenze proprie del personale subalterno, e specificate nel precedente articolo, che vengano loro affidate sia dall'Ingegnere che dall'Aiutante da cui dipendono.

Art. 11.

Gli Assistenti assunti in servizio per la sorveglianza locale dei lavori hanno gli obblighi specificati nel comma *d* dell'art. 9.

Gli Aiuti provvisori adempiono allo speciale lavoro di tavolino o di campagna, per il quale sono stati temporaneamente assunti in servizio, secondo le istruzioni dell'Ingegnere Capo o dell'Ingegnere ordinario dal quale dipendono.

Nei casi d'urgenza o di pubblico pericolo possono essere impiegati anche per altri lavori, salvo l'obbligo al Capo d'Ufficio d'informarne il Ministero dei Lavori Pubblici.

Ufficiali d'ordine.

Art. 12.

Gli Ufficiali d'ordine attendono a tenere in corrente ed in buon ordine i registri e le carte tutte d'Ufficio, vigilano e tengono in ordine l'archivio, iscrivono nel protocollo generale per ordine di data, e di mano in mano che arrivano o che partono, le lettere e tutti gli altri documenti d'Ufficio, coadiuvano gli Aiutanti nella tenuta della contabilità e nei disegni, eseguiscono le copie di scritture e le spedizioni relative alla corrispondenza d'Ufficio.

Inservienti.

Art. 13.

È dovere degl'Inservienti:

a) di tenere sempre perfettamente puliti i locali ed i mobili di Ufficio;

b) di custodire l'Ufficio nelle ore in cui è aperto al pubblico e di annunziare le persone che chiedono di conferire col Capo, o con alcuno degli Impiegati che vi sono addetti, sempre quando per questi ultimi ne abbiano ottenuto preventiva autorizzazione dal Capo d'Ufficio;

c) di coadiuvare gli Ufficiali d'ordine nelle operazioni materiali pel movimento e l'ordinamento dei documenti d'archivio;

d) di ritirare dalla Posta le lettere ed i pieghi diretti al Capo od agli Impiegati dell'Ufficio e di impostare o portare a destinazione tutta la corrispondenza d'Ufficio;

e) finalmente di eseguire tutte quelle altre incombenze manuali riguardanti il servizio che loro sono date dal Capo o dagli altri Impiegati dell'Ufficio.

CAPO III.

Discipline di servizio interno degli Uffici.

Art. 14.

Gli Ingegneri Capi stabiliscono, secondo il clima, le stagioni e le convenienze di servizio, l'orario degli Uffici posti sotto la loro dipendenza.

Però gli Uffici dovranno rimanere aperti al pubblico non meno di sette ore nei giorni feriali e tre ore nei giorni festivi.

Nei casi urgenti e straordinari gli Impiegati devono, secondo gli ordini del loro Capo, prestarsi a quel maggior lavoro che le esigenze del servizio possono rendere necessario, senza che ciò possa dar diritto a compensi.

Art. 15.

In ogni Ufficio del Genio Civile sono tenuti due registri di protocollo, uno *generale* e l'altro *riservato;* nel primo dei quali (mod. n° 5) sono inscritte giorno per giorno senza alcuna dilazione tutte le carte che l'Ufficio riceve o spedisce relative a qualunque parte del servizio, eccettuate quelle che si riferiscono ad affari riservati ed al personale, le quali sono invece registrate nel protocollo riservato, tenuto dal Capo d'Ufficio.

Oltre questi protocolli ed oltre i registri di contabilità devono in ogni Ufficio essere tenuti i seguenti registri:

a) registro del personale addetto all'Ufficio o da esso dipendente, nel quale sono iscritti, oltre le generalità di ciascun Impiegato, gli incarichi speciali e più importanti ad esso affidati e i provvedimenti e le disposizioni tutte che sono prese a suo riguardo (mod. n° 6);

b) inventario dei libri, disegni, progetti, registri e carte esistenti negli archivi (mod. n° 7);

c) inventario dei mobili, istrumenti e del materiale di proprietà dell'Amministrazione esistenti nell'Ufficio o in appositi magazzini (mod. n. 8).

d) registro di notizie relative alla provenienza e qualità dei materiali da costruzione che si trovano nella provincia, ai prezzi correnti di questi materiali e della mano d'opera per le arti che si riferiscono alle opere stradali ed idrauliche ed alle costruzioni civili;

e) registro delle osservazioni idrometriche relative ai fiumi e torrenti principali della Provincia, ai laghi ed alle maree (mod. n. 9);

f) registro dei verbali di contravvenzione alle vigenti disposizioni sulla polizia delle acque e strade, nel quale, per quanto sarà possibile, saranno iscritti i provvedimenti presi rispetto a ciascuna contravvenzione (mod. n. 10);

g) registro delle spese autorizzate e dei pagamenti eseguiti per la esecuzione delle opere dipendenti dall'Ufficio (mod. 11, approvato col Regol. 19 dicembre 1875, n. 2854);

h) registro delle visite ordinarie e straordinarie, nel quale gli

Impiegati addetti all'Ufficio dovranno segnare cronologicamente, senza distinzione di grado e classe, le visite compiute (mod. n. 3).

In questo registro, oltre l'importo delle relative indennità giornaliere e di viaggio, si indicherà lo scopo di ciascuna visita, notando se la medesima sia ordinaria o straordinaria, e, per quelle eseguite dagli Ingegneri ed Uffiziali subalterni, il Capo di Ufficio appone la propria firma in apposita colonna in fede dell'ordine o dell'autorizzazione da esso datane.

Gli stati delle indennità giornaliere e di viaggio, di cui all'art. 5, comma *u*, sono ricavati da questo registro e devono esattamente concordare colle indicazioni del registro stesso.

Art. 16.

L'Archivio di ciascun Ufficio è diviso in due parti: la prima contiene le carte che si riferiscono ad affari in corso, l'altra comprende quelle riguardanti affari ultimati.

Sì nell'una che nell'altra, le carte sono divise in tante classi quanti sono i diversi rami di servizio.

Le carte di ogni classe sono distinte in fascicoli, in guisa che riescano così riunite quelle relative a ciascuna opera od a ciascuna impresa.

Costituiranno una classe distinta,sotto la denominazione: *affari diversi*, le carte relative ai seguenti oggetti:

1° *Personale degli Impiegati ed Agenti*, di ogni categoria, addetti o dipendenti dall'Ufficio;

2° *Disposizioni ed istruzioni di massima* — Leggi, decreti, circolari, giornale del Genio civile, ecc.;

3° *Affari misti*, ossia quelli i quali non possono comprendersi in alcuna delle classi che hanno un oggetto determinato;

4° *Statistiche ed inventari.*

I fascicoli porteranno ciascuno un numero d'ordine e saranno rinchiusi entro scatole di cartone, sulle quali sarà esteriormente indicato ciò che vi è contenuto.

I Capi d'Ufficio essendo responsabili delle carte tutte esistenti nei rispettivi archivi, devono vigilare attentamente perchè nessuna sia smarrita, alterata o sottratta, e di nessuna si dia copia o comunicazione non autorizzata.

Art. 17.

Con la somma assegnata a norma dell'articolo 27 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (Serie 3ª), gli Ingegneri Capi degli Uffici hanno l'obbligo:

a) di provvedere tutti i generi di cancelleria occorrenti pel servizio, compresi i moduli e gli stampati relativi;

b) di associarsi annualmente al Giornale del Genio Civile;

c) di provvedere al riscaldamento ed alla illuminazione dei locali d'Ufficio;

d) di sostenere le spese di spedizione per ferrovia, di lavatura ed altre minute che potranno occorrere durante l'anno.

Ove si dovesse provvedere, all'infuori delle fatte previsioni, allo studio ed alla esecuzione di qualche opera di eccezionale importanza, il Ministero, o di propria iniziativa o sulla domanda del Capo d'Ufficio, potrà disporre che sia tenuto conto separato delle relative spese di cancelleria ed altre diverse, da giustificarsi e liquidarsi come spese fatte in economia.

CAPO IV.

Servizi speciali.

Art. 18.

Il personale superiore e subalterno addetto agli Uffici speciali del Genio civile di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 luglio 1882, n. 874, (Serie 3ª) osserva nell'esercizio delle relative attribuzioni le norme stabilite dai precedenti capi II e III, in quanto queste siano applicabili alla materia speciale di cui si tratti, e deve inoltre attenersi alle disposizioni dei Regolamenti propri del servizio speciale cui trovasi addetto.

Art. 19.

Gli Uffici del Genio civile che siano incaricati della direzione di costruzioni o di servizi di cui la gestione economica non dipenda dal Ministero dei Lavori Pubblici, devono tuttavia trasmettergli semestralmente uno stato sull'andamento generale dei lavori e del servizio e sulle occupazioni di ciascuno degli Impiegati posti sotto la loro dipendenza.

Essi devono pure trasmettere annualmente al Ministero medesimo i quadri caratteristici del personale addetto al servizio di cui hanno la direzione.

TITOLO II.

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

CAPO I.

Ordinamento del Consiglio Superiore.

Art. 20.

Le attribuzioni delle Sezioni nelle quali è diviso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sono le seguenti:

Sezione prima. — Viabilità ordinaria, questioni relative ai Consorzi stradali, fabbricati civili, dichiarazioni di pubblica utilità, opere e questioni edilizie.

Sezione seconda. — Argini ed altre opere fluviali, canali navigabili e di irrigazione, derivazioni d'acqua, opere marittime e lacuali, opere di bonificamento, relative dichiarazioni di pubblica utilità e questioni risguardanti i Consorzi idraulici.

Sezione terza. — Lavori per nuove ferrovie e per quelle in esercizio, tramvie, officine, macchine e questioni relative.

Art. 21.

Ciascuna Sezione del Consiglio Superiore è divisa in due Comitati, distinti, come qui appresso, per ogni ramo di servizio.

Sezione prima.

1° *Comitato.* — Viabilità ordinaria e questioni relative ai Consorzi stradali.

2° *Comitato.* — Fabbricati civili, dichiarazioni di pubblica utilità opere e questioni edilizie.

Sezione seconda.

1° *Comitato.* — Arginature ed altre opere fluviali canali navigabili, relative dichiarazioni di pubblica utilità, e questioni risguardanti i Consorzi idraulici.

2° *Comitato.* — Derivazioni d'acqua, canali di irrigazione, opere marittime e lacuali, opere di bonificamento, relative costituzioni di Consorzi e dichiarazioni di pubblica utilità.

Sezione terza.

1° *Comitato.* — Lavori di costruzione di nuove ferrovie e questioni relative.

2° *Comitato.* — Lavori e questioni relative a ferrovie in esercizio, tramvie, officine, macchine.

Art. 22.

L'assegnazione di Ingegneri Capi di 1ª classe ai Comitati, consentita dall'articolo 8 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3ª), sarà fatta per Decreto del Ministro, sentito il Comitato del personale.

Art. 23.

Nel mese di gennaio di ogni anno è fissato per Decreto Reale l'elenco nominativo degli Ispettori assegnati a ciascuna Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e per Decreto del Ministro è stabilita la distribuzione degli Ispettori di ogni sezione nei due Comitati in cui le singole Sezioni sono divise.

Art. 24.

Il Segretario Capo del Consiglio Superiore è nominato per Decreto Reale fra gli Ingegneri Capi, sentito il Comitato del personale.

I segretari delle Sezioni sono nominati per Decreto del Ministro fra gli Ingegneri Capi o gli Ingegneri ordinari di 1ª classe, scelti questi ultimi fra coloro per qualità ed attitudine sieno riconosciuti più idonei.

Art. 25.

Fatta eccezione pel Segretario Capo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, le aggregazioni degli Ingegneri Capi e degli Ingegneri ordinari di 1ª classe ai Comitati ed alla Segreteria del Consiglio Su-

periore dei Lavori Pubblici non possono in verun caso durare oltre un triennio.

Art. 26.

La nomina dei Commissari che il Ministro intenda delegare per informazioni su dati affari da trattarsi nelle adunanze del Consiglio Superiore, è partecipata al Presidente del Consiglio medesimo, contemporaneamente alla trasmissione della relazione e dei documenti che si riferiscono agli affari sui quali i Commissari devono informare.

CAPO II.

Attribuzioni del Consiglio Superiore.

Art. 27.

Sono trattati nelle adunanze generali del Consiglio i seguenti oggetti:

a) progetti di massima per il tracciamento e la costruzione di strade ordinarie, di grandi canali di navigazione e d'irrigazione, di grandi opere marittime e di bonificamento;

b) progetti di massima per il tracciamento, la costruzione e la concessione di nuove linee ferroviarie;

c) sistemi generali pel regolamento dei fiumi e torrenti e per opere di bonificamento;

d) progetti di massima di grandi edifizi pubblici e di grandi opere edilizie: piani regolatori e regolamenti edilizi delle principali città del Regno;

e) regolamenti, discipline e norme pel servizio generale e pei servizi speciali delle opere pubbliche;

f) affari diversi già trattati dalle Sezioni del Consiglio e che occorra riprendere in esame in via di ricorso ai termini dell'articolo 9 della legge sul Consiglio di Stato;

g) affari speciali sui quali il Ministro abbia richiesto il voto del Consiglio in adunanza generale;

h) tutti quei progetti ed affari finalmente che, o per la rilevanza della spesa o per l'importanza delle massime che involgono, il Presidente crederà o la Sezione competente avrà deliberato di rimettere al Consiglio in adunanza generale.

Art. 28.

Sono trattati dalle Sezioni e dai Comitati del Consiglio, ciascuno pei rami di servizio che loro sono assegnati dai precedenti articoli 20 e 21, i seguenti oggetti:

a) proposte e progetti di lavori di qualsiasi genere in tutto od in parte a carico dell'Erario nazionale, da eseguirsi sia in appalto che in economia;

b) progetti per opere da eseguirsi nell'interesse di Provincie, di Comuni, di Consorzi e di Società od Imprese concessionarie, quando il parere è prescritto da leggi o da regolamenti od è richiesto dalle autorità competenti;

c) variazioni che possono occorrere durante l'esecuzione dei lavori e contestazioni relative;

d) atti di collaudo e liquidazione finale di opere in tutto od in parte a carico dell'Erario nazionale, nei casi previsti dal relativo regolamento;

e) concessioni e lavori nell'interesse di privati, aventi relazione coll'ordine pubblico, e relativi capitolati;

f) regolamenti comunali di edilità e di polizia stradale non riferentisi a città principali del Regno;

g) questioni relative alla polizia dei lavori pubblici;

h) esame dei regolamenti per qualche ramo particolare di servizio delle opere pubbliche.

Art. 29.

Il Consiglio in adunanza generale può prendere l'iniziativa presso il Ministero di quelle proposte che credesse di fare nell'interesse del servizio.

Art. 30.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il Presidente del Consiglio rassegna al Ministro una relazione sugli affari pervenuti al Consiglio e trattati in adunanza generale, o dalle Sezioni o dai Comitati; dà notizia degli affari arretrati ed occorrendo indica i provvedimenti che reputa propri per rendere più sollecito il disimpegno del servizio; formula inoltre quelle proposte che il Consiglio credesse di assoggettare alla considerazione del Ministro in ordine al servizio del Genio Civile ed alla condotta dei lavori.

CAPO III.

Norme per le adunanze del Consiglio Superiore.

Art. 31.

Le comunicazioni del Ministero al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sono dirette al suo Presidente.

Questi, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 27 e 28, determina quali affari spettino alle diverse Sezioni e quali debbano trattarsi in adunanza generale.

Sugli affari di quest'ultima categoria, quando lo giudichi conveniente, il Presidente può richiedere un parere preliminare dalla Sezione competente.

Art. 32.

Ricevuti gli affari che gli sono stati trasmessi dal Presidente del Consiglio, ciascun Presidente di Sezione li distribuisce fra i componenti della Sezione o dei relativi Comitati.

Sono sempre sottoposti all'intera Sezione gli affari indicati nell'alinea *h* dell'art. 28 e nell'ultimo alinea dell'art. 31.

I Comitati, dopo esaminato un affare, potranno, attesa la sua gravità e i dubbi che solleva, chiedere che sia sottoposto all'intera Sezione.

Art. 33.

Il Presidente del Consiglio e i Presidenti di Sezione nominano rispettivamente per ciascun affare un Relatore.

Può il Presidente del Consiglio, per affari di singolare importanza, istituire una Commissione che ne riferisca al Consiglio.

Di tali Commissioni speciali potranno, previa l'autorizzazione del Ministro, essere chiamati a far parte alcuni dei Consiglieri straordinari.

Art. 34.

In assenza del Presidente del Consiglio Superiore, presiede le adunanze generali del Consiglio il Presidente di Sezione più anziano.

Le adunanze delle Sezioni e dei Comitati in cui queste sono divise sono presiedute dal rispettivo Presidente di Sezione, ed in una assenza dal Consigliere più anziano di grado.

Art. 35.

Nei voti del Consiglio Superiore, delle Sezioni e dei Comitati, dopo una breve esposizione della quistione, delle circostanze e dei fatti principali che vi si riferiscono, sono espresse le considerazioni ed osservazioni in appoggio alle conclusioni, che devono essere esplicitamente e concisamente formulate.

La redazione del voto è proposta dal Relatore o dalla Commissione di Relatori, e forma oggetto delle deliberazioni del Consiglio, della Sezione o del Comitato, con le quali la redazione medesima viene resa definitiva.

Art. 36.

Quando le deliberazioni del Consiglio Superiore, delle Sezioni o dei Comitati sono prese col voto preponderante del Presidente, nel verbale debbono essere espresse le diverse opinioni e deve pure essere indicato il numero dei voti; copia della relativa parte di verbale sarà trasmessa al Ministero.

Art. 37.

I membri del Consiglio e dei Comitati devono far conoscere alla Segreteria, nel giorno precedente a ciascuna adunanza, gli affari pei quali hanno pronte le relazioni, e, quando siano impediti d'intervenire alle adunanze, devono informarne il Presidente rispettivo.

Art. 38.

Il Presidente regola l'ordine da seguirsi nell'esame degli affari che che sono da trattarsi in ciascuna adunanza; apre la discussione sulle proposte dei Relatori, concede la parola, e, se vi è luogo, chiusa la discussione, invita i membri presenti all'adunanza ad esprimere il loro voto per appello nominale, cominciando dal Consigliere meno anziano.

Art. 39.

I Segretari tengono nota delle deliberazioni prese in ciascuna adunanza per inserirne sommariamente i risultati nel relativo verbale.

Nel caso che non siano state adottate le proposte del Relatore, il Segretario redige la formula del voto, e la sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio o della Sezione, il quale può prescrivere che ne sia data lettura nella prossima adunanza per riportarne l'approvazione.

I membri della minoranza hanno diritto di fare inserire nel verbale la motivata dichiarazione del loro dissenso, che dovrà essere trasmessa col voto al Ministero.

Art. 40.

Il verbale di ciascuna adunanza è letto allo aprirsi della seduta immediatamente successiva, ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 41.

Le adunanze generali del Consiglio hanno luogo seconde le esigenze del servizio, ed in quei giorni che sono determinati dal Presidente; ad esse assiste il Segretario capo del Consiglio il quale vi disimpegna le funzioni di Segretario.

Le Sezioni ed i Comitati si riuniscono una volta alla settimana, salvo le adunanze straordinarie che possono rendersi necessarie.

I giorni e le ore di queste adunanze ordinarie e straordinarie sono fissati dai Presidenti di Sezione, presi gli opportuni concerti col Presidente del Consiglio.

Art. 42.

Il Ministro, su proposta del Presidente del Consiglio, determina per quali affari debba aver luogo l'intervento dei Consiglieri straordinari alle adunanze nelle quali saranno trattati, e, per quanto sia possibile, provvede perchè l'adunanza sia intieramente dedicata allo esame di tali affari.

Le relazioni dei singoli Relatori o delle Commissioni sugli affari pei quali è stabilito l'intervento dei Consiglieri straordinari, devono essere depositate, insieme agli atti relativi, nella Segreteria del Consiglio almeno otto giorni prima dell'adunanza in cui dovranno essere trattati, affinchè i membri del Consiglio abbiano modo di prenderne cognizione prima della seduta.

Art. 43.

Quando sia dal Ministro delegato un Commissario per dare informazioni sugli affari da trattarsi in un'adunanza generale, o in quella di una Sezione, questo Commissario prende parte alla discussione sull'affare pel quale è stato delegato; ma si ritira prima che si raccolgano i voti, a meno che non rivesta la qualità di Ispettore del Genio Civile in servizio attivo, nel qual caso ha voto deliberativo.

Art. 44.

Su domanda del Presidente del Consiglio, possono dal Ministero essere invitati gli autori dei progetti ad intervenire alle adunanze in cui si tratterà dei progetti stessi, per fornire sui medesimi gli schiarimenti che si credessero necessari.

Art. 45.

Nelle adunanze presiedute dal Ministro, il Presidente del Consiglio o della Sezione prende posto alla sua destra e riprende la presidenza quando il Ministro si ritira.

Art. 46.

I membri del Consiglio Superiore non debbono tenere conto dei documenti che gli interessati loro trasmettessero per altra via che non sia quella del Ministero.

Art. 47.

Occorrendo comunicare nuovamente un affare al Consiglio Superiore, nella nota del Ministero deve essere fatta una succinta e chiara esposizione delle fasi della questione, e devono essere indicati il numero e la data del parere o dei pareri già emessi dal Consiglio. Assieme ai nuovi documenti saranno inviati tutti quelli annessi alla precedente comunicazione, nonchè il voto od i voti precedenti.

Art. 48.

Il Presidente del Consiglio ha facoltà di chiedere direttamente agli Uffici del Genio Civile gli schiarimenti ed i documenti che sono stati giudicati necessari per pronunciarsi sulle vertenze in esame, dandone contemporaneo avviso al Ministero.

Nelle considerazioni che precedono il voto si farà speciale menzione degli schiarimenti e dei documenti chiesti e ricevuti direttamente, i quali dovranno essere allegati al voto.

CAPO IV.

Segreteria del Consiglio.

Art. 49.

Il personale della Segreteria del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si compone di un Segretario Capo, di tre Segretari di Sezione, nonchè di quel numero di Ufficiali superiori, subalterni e d'ordine del Genio Civile che sarà stabilito con Decreto Ministeriale, sulla proposta del Presidente del Consiglio.

Art. 50.

Il Segretario Capo ha la direzione di tutto il servizio di Segreteria e dà perciò agli Ufficiali addetti a questo servizio le istruzioni necessarie, in conformità al presente Regolamento, per ottenere la maggiore speditezza e regolarità nel disimpegno delle funzioni a ciascuno di essi affidate.

Egli esercita, in quanto ciò sia compatibile colla specialità del suo servizio, le attribuzioni conferite agli Ingegneri Capi dal presente Regolamento.

Art. 51.

In caso di assenza o d'impedimento del Segretario Capo, ne fa le funzioni il più elevato in grado, e a parità di grado il più anziano dei tre Segretari di Sezione.

In caso di assenza o d'impedimento di uno dei detti Segretari, lo sostituisce uno degli altri due, designato dal Presidente del Consiglio.

Art. 52.

La Segreteria del Consiglio:

a) secondo gli ordini dei Presidenti, spedisce gli inviti per le adunanze. Quelli diretti ai Consiglieri straordinari sono spediti almeno otto giorni prima delle adunanze, e devono contenere l'elenco degli affari, pei quali è richiesto l'intervento dei suddetti Consiglieri:

b) tiene la corrispondenza del Presidente del Consiglio e dei Presidenti di Sezione per tutto ciò che riguarda il loro rispettivo servizio;

c) esamina se i documenti relativi a ciascun affare trasmesso dal Ministero appariscano completi. I documenti mancanti e tutti gli altri dei quali il Relatore avesse bisogno potranno essere richiesti al Ministero dalla Segreteria del Consiglio;

d) tiene un registro di protocollo generale nel quale sono descritte tutte le comunicazioni fatte dal Ministero al Presidente del Consiglio, segnandovi il numero d'ordine di ciascun affare, la data della nota di trasmissione, il soggetto, il nome dei ricorrenti o degli autori dei progetti, la Sezione od il Comitato del Consiglio al quale l'affare è stato assegnato, e finalmente la data dell'invio del voto al Ministero;

e) tiene egualmente un repertorio generale o indice alfabetico, distinto secondo gli Uffici o le Amministrazioni da cui provengono i progetti o gli affari;

f) trasmette al Presidente nel giorno precedente ad ogni adunanza un elenco contenente la indicazione degli affari da discutersi ed i nomi dei Relatori;

g) trasmette, alla fine di ciascuna adunanza, al Ministero un breve sunto delle deliberazioni prese, firmato dal Segretario e col visto del Presidente, e nel quale sono pure indicati i nomi dei Relatori e quelli dei Consiglieri presenti all'adunanza;

h) trasmette al Ministero le copie autentiche dei voti emessi nelle singole adunanze del Consiglio, delle Sezioni e dei Comitati, restituendo unitamente a ciascun voto tutte le carte ricevute in comunicazione. Queste copie sono firmate dal Segretario;

i) trasmette ogni settimana al Ministero uno stato numerico degli affari inviati al Consiglio o di quelli risoluti in adunanza generale o dalle Sezioni o dai Comitati del Consiglio stesso;

k) tiene nel miglior ordine, e riuniti coi verbali in distinti fascicoli, gli originali dei voti emessi dal Consiglio in adunanza generale o dalle Sezioni o dai Comitati;

l) redige gli indici di questi voti onde riesca sempre facile ritrovarli, ogni volta che occorra consultarli;

m) tiene finalmente un registro nel quale sono indicati per ciascun Ispettore gli incarichi ordinari e straordinari che gli sono affidati.

Art. 53.

Non si può dar copia, nè comunicazione dei periti emessi dal Consiglio Superiore, senza il consenso per iscritto del Ministro dei Lavori Pubblici.

È vietato di far conoscere i nomi dei Relatori o dei membri delle Commissioni incaricati dell'esame di un determinato affare.

Art. 54.

I disegni e i documenti più importanti, sottoposti all'esame del Consiglio Superiore, sono, a cura dei rispettivi Segretari, muniti di un bollo, in segno dell'esame che ne è stato fatto, colla data della relativa adunanza.

Qualora siano prescritte modificazioni in un progetto ed occorra indicarle sui disegni, sarà cura del Segretario di segnarle esattamente sui relativi tipi con colore speciale, ed in modo che non possono essere alterate o cancellate.

Art. 55.

I Segretari, sotto la direzione dei rispettivi Presidenti, tengono al corrente un registro speciale in cui siano indicate quelle deliberazioni che nel loro insieme o su qualche punto speciale stabiliscono norme, principii, decisioni di massima applicabili in casi consimili.

Questo registro deve essere accompagnato dal suo repertorio e le dette deliberazioni saranno comunicate ai singoli membri del Consiglio ed al Ministero.

Art. 56.

Per le adunanze generali del Consiglio e per quelle delle Sezioni si tiene un registro speciale analitico delle materie trattate.

Si tengono pure speciali registri del personale e della corrispondenza.

TITOLO III.
Delle ispezioni.

CAPO I.
Delle ispezioni ordinarie.

Art. 57.

I Circoli ordinari d'ispezione da costituirsi per Decreto Reale ai termini dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3ª), sono composti ciascuno di un determinato numero di Provincie.

Possono nella stessa forma essere istituite ispezioni ordinarie per la sorveglianza di determinati servizi ed opere speciali, assimilate in tutto ai Circoli d'ispezione ordinaria del Genio Civile.

Il Presidente del Consiglio ed i Presidenti di Sezione non possono, finchè duri tale loro incarico, essere nominati Ispettori di Circolo.

Un Ispettore non può essere destinato ad uno stesso Circolo per più di tre anni consecutivi.

Art. 58.

Nelle ispezioni ordinarie di cui gli Ispettori del Genio Civile sono annualmente incaricati dal Ministero, essi hanno i doveri e le attribuzioni seguenti:

a) visitano gli Uffici compresi nella circoscrizione del loro Circolo, e riconoscono il modo in cui vi procedono le diverse parti del servizio interno, specialmente in quanto si riferisce all'ordinamento dell'archivio e alla tenuta dei diversi registri, repertori, stati periodici, ecc., prescritti dai regolamenti in vigore;

b) verificano, col confronto dei relativi inventari, il materiale di proprietà dell'Amministrazione dato in consegna agli Uffici tecnici, ne constatano lo stato di conservazione, e si assicurano se per qualità e quantità corrisponda ai bisogni del servizio, e fanno all'occorrenza le proposte che reputano opportune per la conservazione od il complétamento di questo materiale;

c) in base alle ricevute istruzioni ed ai bisogni riconosciuti sopra luogo, discutono e concertano con gli Ingegneri Capi, sentiti gli Ingegneri di Sezione, il programma degli studi e dei lavori annuali da compiersi, concretando l'ordine di precedenza dei medesimi e le proposte del personale da adibirvisi, nonchè ogni più propria modalità tecnica che assicuri un'esatta compilazione dei progetti ed una buona esecuzione delle opere;

d) verificano il modo col quale son condotti gli studi di progetti e le relative operazioni sul terreno, e prescrivono le variazioni ed i miglioramenti che stimano utili nell'interesse dell'economia e del buon esito dell'opera;

e) riconoscono mediante visite locali il modo in cui sono eseguite le opere ordinarie e straordinarie di manutenzione, di riparazione e di nuova costruzione, per accertarsi se siano in ogni parte osservate le disposizioni dei rispettivi contratti e quelle dei regolamenti riguardo alle opere in economia; ed in tale occasione verificano in qual modo siano tenuti i relativi registri e dànno gli ordini e le istruzioni occorrenti per la più sollecita esecuzione dei lavori;

f) esaminano le divergenze insorte fra le Direzioni tecniche e gli appaltatori riguardo alla esecuzione dei lavori ed all'applicazione delle disposizioni dei contratti. Sentite e discusse le domande delle Imprese e le osservazioni dell'Ingegnere Capo e della Direzione locale, presentano al Ministero, in via riservata e senza darne cognizione agli interessati, ragionate proposte per appianare le divergenze medesime, e per assicurare la più pronta ed efficace esecuzione dei lavori in corso;

g) procedono, in conformità alle norme stabilite dal relativo regolamento, ai collaudi delle opere per i quali abbiano ricevuto dal Ministero una delegazione speciale, nonchè ai collaudi di quelle che si trovino ultimate e delle quali sia allestita la contabilità finale al momento dell'ispezione ordinaria, sempre quando sia trascorso il termine assegnato dal contratto per poter essere collaudate;

h) assumono informazioni sulla condotta del personale addetto ai diversi servizi, e si procurano la personale conoscenza di tutti gli impiegati addetti agli Uffici dei loro rispettivi Circoli, per formarsi un giusto criterio delle loro qualità e della loro attitudine speciale al servizio cui trovansi addetti od a quello cui potessero essere più utilmente destinati, per essere così in grado di indicare con sicuro giudizio sui quadri caratteristici, che a tale uopo sono loro annualmente comunicati dal Ministero, la capacità od il demerito dei diversi Impiegati le speciali attitudini intellettuali, e fare proposte concrete per la loro conservazione o meno alle Sezioni;

i) informano i Prefetti della loro visita agli Uffici ed ai lavori delle rispettive Provincie, nel corso della quale assumono informazioni sui reclami che dalle Autorità locali o dai privati fossero stati presentati rispetto all'andamento dei vari servizi affidati agli Uffici del Genio Civile;

k) adempiono infine a tutte quelle particolari incombenze che loro fossero state affidate dal Ministero sia nell'interesse dello Stato, sia in quello delle Provincie e dei Comuni.

Art. 59.

Oltre ai rapporti speciali che gli Ispettori stimino necessario di dirigere al Ministero nel corso delle loro ispezioni, essi ne fanno conoscere i risultati:

a) con un rapporto generale sull'andamento del servizio, svolgendo in esso quelle considerazioni e presentando quelle proposte che ritengano utili per il migliore andamento delle opere pubbliche nel rispettivo Circolo d'ispezione;

b) presentando per ogni ramo di servizio e per ogni provincia le relative informazioni e proposte, distinte in altrettanti quadri i modelli dei quali sono uniti al presente Regolamento (mod. n. 11, *a, b c, d, e, f*).

Art. 60.

Il Ministero comunica agli Ispettori di Circolo tutte le disposizioni generali che esso dirama agli Uffici del Genio Civile e tutte le variazioni nel personale del rispettivo Circolo.

Art. 61.

Il Ministro determina con apposito Decreto le epoche delle ispezioni ordinarie, nonchè il periodo entro il quale devono essere compiute.

Art. 62.

Gli Ispettori di Circolo possono, per determinate opere, proporre al Ministero che sia delegato per collaudatore un Ingegnere Capo del proprio Circolo o delle Provincie contermini.

In tal caso il collaudatore deve trasmettere gli atti di collaudo all'Ispettore del Circolo nel quale fu eseguito il collaudo, e l'Ispettore stesso li rassegna col proprio parere al Ministero.

CAPO II.

Delle ispezioni straordinarie e degli incarichi speciali affidati agli Ispettori.

Art. 63.

Oltre alle ispezioni ordinarie, possono gli Ispettori del Genio Civile essere incaricati dal Ministro, da soli o riuniti in Commissione, di visite e di ispezioni straordinarie richieste da singolari esigenze del servizio, o da questioni che rivestano carattere d'urgenza ed abbisognino di speciali cognizioni.

Nel caso della nomina di una Commissione, l'Ispettore del Circolo in cui ha luogo l'ispezione dovrà essere sempre chiamato a farne parte, a meno che non si tratti di verifiche od accertamenti nei quali sia direttamente interessato. In quest'ultimo caso però egli dovrà essere sentito dalla Commissione prima che la medesima rassegni al Ministero la propria relazione.

Gli Ispettori o le Commissioni a cui vengano affidate ispezioni straordinarie devono uniformarsi alle speciali prescrizioni all'uopo ricevute. Agli Ispettori ed alle Commissioni potrà, oltre ad un Ingegnere di classe, essere aggregato, per casi di verifiche, accertamenti ed indagini, un Ufficiale amministrativo.

Art. 64.

Nelle ispezioni o visite affidate a Commissioni, l'Ispettore che le presiede corrisponde col Ministero e con le Autorità interessate; prende o promuove i provvedimenti necessari all'adempimento della missione, dirige le operazioni della Commissione e ne comunica gli atti al Ministero. Questi però devono essere firmati da tutti i membri della Commissione, potendo d'altronde la minoranza esporre separatamente il proprio parere e le ragioni del suo dissenso dal parere o dalla proposta della maggioranza.

Art. 65.

Quand'anche una ispezione straordinaria sia limitata ad una sola specialità di servizio o ad una particolarità di lavoro, gli Ispettori che ne sono incaricati devono notare gli inconvenienti, difetti od infrazioni alle discipline vigenti, che essi riconoscano in qualsiasi parte del servizio del Genio Civile; prendono nei casi d'urgenza le opportune disposizioni e promuovono dal Ministero i necessari provvedimenti, dei quali sarà data comunicazione all'Ispettore del Circolo nel caso che da altri sia stata fatta l'ispezione.

Art. 66.

Gli incarichi agli Ispettori per ispezioni o visite straordinarie sono dati con Decreto del Ministro e vengono comunicati al Presidente del Consiglio Superiore per cura dei competenti Uffici del Ministero, i quali prenderanno col presidente stesso gli opportuni accordi perchè il compimento di detti incarichi non abbia a pregiudicare il regolare andamento del servizio del Consiglio.

Gli Ispettori devono informare il Ministro del giorno della loro partenza da Roma e del loro ritorno, tanto nel caso di ispezioni straordinarie, quanto di ordinarie.

TITOLO IV.

Disposizioni disciplinari.

Art. 67.

Le pene disciplinari che possono applicarsi agli Ufficiali del Genio Civile sono:

1° la censura;

2° la sospensione da un giorno a sei mesi, salvo i casi contemplati dai comma 1° e 2° dell'articolo 72;

3° la dispensa dall'impiego;

4° la destituzione.

Art. 68.

La censura è inflitta per negligenze ed altre mancanze in servizio, od atti contro la disciplina di non grande gravità.

Art. 69.

La sospensione può essere dallo stipendio o da parte di esso, o dalle funzioni e dallo stipendio.

La sospensione dallo stipendio o da parte di esso non dispensa l'impiegato dall'obbligo del servizio; quella dalle funzioni e dallo stipendio ha per effetto che il tempo trascorso durante la medesima non sia computato per l'anzianità, nè per la pensione di riposo.

Art. 70.

La sospensione dallo stipendio o da parte di esso è inflitta per le cause seguenti:

1° recidiva nei fatti che diedero luogo a precedenti censure;

2° prolungato congedo senza aver ottenuto in tempo debito l'autorizzazione superiore;

3° accettazione d'incarichi estranei al servizio governativo senza la speciale autorizzazione prescritta dall'articolo 42 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3ª);

4° esercizio clandestino di qualsiasi ufficio od occupazione che sia incompatibile col decoro d'impiegato;

5° qualsiasi altra mancanza che dimostri riprovevole condotta o poco rispetto verso i superiori.

Art. 71.

S'incorre nella sospensione dalle funzioni e dallo stipendio:

1° per recidiva nelle mancanze che diedero causa ad una sospensione dallo stipendio;

2° per fatti che tornino a disdoro dell'Impiegato o della pubblica Amministrazione;

3° per danni recati agli interessi dello Stato od a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, quando ciò sia accaduto per trascuranza dei doveri d'ufficio, mancanza di riserva, vigilanza od altre simili circostanze;

4° per inosservanza del segreto d'ufficio;

5° per qualsiasi altra mancanza che provi trasgressione dei doveri d'ufficio per mire personali o difetto d'imparzialità o di rettitudine.

Art. 72.

Potranno inoltre essere sospesi quegli Impiegati contro i quali sia iniziato procedimento penale. Per coloro, però, contro i quali sia stato emesso mandato di cattura, la pena disciplinare da applicarsi non potrà mai essere minore della sospensione dalla metà dello stipendio.

Sarà invece inflitta la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, anche in pendenza dell'appello, a quelli che siano condannati ad una pena non superiore a sei mesi di carcere e per tutta la durata della medesima. In quest'ultimo caso però il Ministero ha facoltà di accordare all'Impiegato ed alla sua famiglia un assegno alimentare, non mai eccedente la metà dello stipendio.

Art. 73.

La dispensa dall'impiego può aver luogo per le cause seguenti:

1° persistenza nelle cause che diedero luogo alla sospensione dalle funzioni e dallo stipendio;

2° mancanze gravi in servizio o contro la disciplina;

3° gravi abusi di autorità e di confidenza;

4° condanna ad una pena eccedente i sei mesi di carcere, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 74.

Si fa luogo alla destituzione per le cause seguenti:

1° atti che, senza cadere sotto una sanzione penale, costituiscono una grave mancanza contro l'onore;

2° condanna per reato di falso, furto, frode, appropriazione indebita, corruzione, concussione ed attentato ai buoni costumi;

3° condanna per un reato qualunque che importi l'interdizione dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

4° accettazione di doni o partecipazione ai lucri dipendenti dalla trattazione o risoluzione di affari d'Ufficio;

5° offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative, o pubblica manifestazione di opinioni ostili alla Monarchia Costituzionale o all'Unità della Nazione;

6° violazione dolosa del segreto d'Ufficio in pregiudizio dello Stato o dei privati.

Art. 75.

La censura e la sospensione sono applicate dal Ministro. Per la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio dovrà però essere sentito prima il Comitato del personale del Genio Civile.

La dispensa dall'impiego e la destituzione hanno luogo per Decreto Reale o per Decreto Ministeriale, secondo che l'Impiegato è di nomina regia o ministeriale, sentiti in ogni caso l'Impiegato nelle sue discolpe ed il Comitato del personale del Genio Civile.

Art. 76.

L'Impiegato sospeso perchè sottoposto a procedimento penale o perchè contro di esso sia stato spedito mandato di cattura, quando vengo assoluto dai Tribunali, può chiedere al Ministro che sia revocata la pronunciata sospensione.

Su questa domanda è sentito il Comitato del personale nel caso di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, e, qualora la medesima venga revocata, ne cessano tutti gli effetti a carico dell'Impiegato.

Art. 77.

Delle pene disciplinari inflitte ad un Ufficiale del Genio Civile è presa nota nel registro di matricola del personale che si tiene presso il Ministero dei Lavori Pubblici e nel registro del personale dell'Ufficio cui appartiene.

TITOLO V.

Disposizioni generali e diverse.

Art. 78.

Ai Consiglieri straordinari aggregati al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che risiedono in Roma e che non siano funzionari retribuiti dallo Stato, è corrisposta una indennità di lire 30 per ogni seduta del Consiglio o delle speciali Commissioni di cui all'articolo 33, alla quale intervengano.

Quelli residenti fuori della Capitale hanno diritto alle indennità di viaggio assegnate agli Ispettori del Genio Civile nonchè ad una indennità di lire 30 per ogni seduta del Consiglio o delle suddette Commissioni alla quale intervengano, e per i due giorni precedenti e successivi a quelli delle sedute stesse.

Quando, per deliberazione del Consiglio sanzionata dal Ministro, un Consigliere straordinario è incaricato di qualche visita locale, gli spettano le indennità di viaggio degli Ispettori ed una indennità giornaliera di lire 30.

Art. 79.

In caso di assenza o d'impedimento dell'Ingegnere Capo preposto ad un Ufficio del Genio Civile, ne fa le veci l'Ingegnere di Sezione di classe superiore, e a parità di classe il più anziano di nomina.

Le attribuzioni d'Ingegnere di Sezione sono, in caso di assenza o di impedimento, disimpegnate dall'Ingegnere o dall'Aiutante di classe superiore o più anziano di nomina tra quelli addetti alla Sezione stessa.

L'Ufficiale chiamato, nei casi contemplati nei precedenti capoversi, a disimpegnare funzioni interinali, non può, salvo comprovati motivi d'urgenza, alterare l'ordine di servizio che trova stabilito in Ufficio.

Art. 80.

Al personale del Genio Civile possono essere accordati congedi, che in complesso non eccedano la durata di un mese per ciascun anno.

Per cause gravi debitamente accertate, la durata del congedo potrà essere estesa a due mesi.

Gli Ingegneri Capi hanno facoltà di concedere ai loro dipendenti dei permessi di assenza della durata non maggiore di giorni cinque, da dedursi però dal periodo annuale facoltativo di congedo.

I congedi saranno accordati dal Ministero sulla proposta del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pel personale addetto al Consiglio ed alla sua Segreteria, e su quella degli Ingegneri Capi per tutti gli altri Impiegati addetti agli Uffici del Genio Civile.

Rispetto agli Ingegneri Capi il Ministero provvede sopra domande da loro trasmesse per mezzo dei Prefetti.

Dovrà sempre essere notificato al Ministero il giorno in cui l'Impiegato comincia ad usufruire del congedo, e quello in cui riprende servizio.

Art. 81.

Allorchè avviene un cambiamento nelle persone dei Capi degli Uffici centrali o distaccati, l'Ufficiale che lascia l'Ufficio deve fare a quello che lo assume una regolare consegna di tutte le carte e disegni dell'archivio, dei mobili, dei materiali e di ogni altro oggetto appartenente all'Amministrazione.

Un processo verbale di questa consegna, cui sono annessi appositi stati descrittivi, viene redatto in contraddittorio dai due Capi predetti e da essi firmato in due originali, di cui uno rimane in Ufficio e l'altro viene trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici.

Quando l'Ufficiale che lascia un Ufficio debba partire prima dell'arrivo del suo successore, la consegna è fatta nel modo qui sopra stabilito all'Ufficiale incaricato della reggenza interinale, salvo a questi l'obbligo di eseguire poi la consegna al titolare.

Art. 82.

Quando gli Ufficiali del Genio Civile abbiano da eseguire visite locali in occasione di domande di concessione fatte da Corpi morali o da privati, o per altri incarichi ricevuti dalle Prefetture ed estranei al servizio governativo, essi hanno diritto soltanto alle indennità giornaliere e di viaggio stabilite dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3ª), pei giorni in cui rimangano assenti dalla loro ordinaria residenza.

Il Capo d'Ufficio può richiedere dagli interessati, prima di ordinare la visita, un competente deposito presso la Prefettura dalla quale emana l'incarico.

Art. 83.

Per qualunque altra incombenza cui siano tenuti in ragione del loro impiego, gli Ufficiali del Genio Civile non possono ricevere nè da Corpi morali, nè da privati qualsiasi indennità o compenso, e soltanto per le copie dei disegni che formano parte integrante dei contratti di appalto essi percepiscono dagli Impresari i diritti stabiliti dalla seguente tabella:

Tipi planimetrici di strade ordinarie, arginature, ferrovie, alla scala di	1: 500	per ogni m. l.	L. 0.03
	1: 1000	id.	» 0.02
	1: 2000	id.	» 0.01
Profili in lungo, alla scala (per le lunghezze) di	1: 500	per ogni m. l.	» 0.015
	1: 1000	id.	» 0.01
	1: 2000	id.	» 0.005
Profili trasversali (di strade, argini, ferrovie) ognuno			» 0.25
Disegni di architettura e di dettaglio di ponti, ponticelli, acquedotti e simili, di opere marittime, per ogni ora di lavoro di disegnatore			» 1.00
Disegni di macchine e di materiale fisso e mobile per le ferrovie, per ogni ora di lavoro di disegnatore			» 1.25

Queste copie devono essere fatte fuori dell'orario d'Ufficio ed il

relativo importo, dopo detratte le spese effettive di tela, carta, colori, ecc., viene liquidato dal Capo d'Ufficio, a cura del quale esso viene ripartito, in ragione del loro rispettivo lavoro, esclusivamente fra gli Impiegati subalterni dell'Ufficio che hanno eseguito quelle copie.

Per tutti i contratti di opere a carico dello Stato il diritto di spedire le copie suddette autenticate dalla firma del Capo d'Ufficio è riservato esclusivamente agli Uffici del Genio Civile.

Visto d'ordine di S. M.:
Il Ministro Segretario di Stato dei lavori pubblici
GIUSEPPE SARACCO.

Il Numero **6001** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 maggio 1875, N. 2554 (Serie 2ª);

Visto il regolamento approvato con Nostro decreto 11 giugno 1885, N. 3191 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sarà pagata la tassa di lire una dagli adulti e di centesimi cinquanta dai fanciulli di età minore di 12 anni, per visitare nel Tempio della monumentale ex Certosa di Pavia:

a) le cappelle, la crociera e il maggior altare, rinchiusi da cancelli;

b) le sagrestie;

c) i chiostri.

Art. 2.

Sarà libero ed esente da qualsiasi tassa l'accesso al gran cortile ed al Tempio della Certosa, limitatamente allo spazio determinato dai cancelli.

Art. 3.

La macchina contatrice sarà posta all'ingresso della prima cappella a sinistra di chi entra in chiesa.

Art. 4.

L'entrata nei locali soggetti a tassa sarà gratuita nelle domeniche, e nelle feste registrate dal calendario approvato con la legge 23 giugno 1874, N. 1968.

Art. 5.

Per accedere alla cupola occorre un permesso speciale rilasciato dalla Prefettura di Pavia, da presentarsi al distributore dei biglietti, che lo ritira, facendone menzione sul biglietto rilasciato.

Art. 6.

I biglietti d'ingresso si rilascieranno dall'apposito incaricato residente nel suo Ufficio alla porteria dell'atrio esterno, dal quale sono anche distribuiti i biglietti per entrata gratuita alle persone che ne hanno diritto secondo le norme vigenti.

Art. 7.

Un avviso affisso all'esterno dell'ingresso della Certosa, indicherà le ore in cui, secondo le diverse stagioni, si può liberamente accedere al Tempio, il luogo ove si rilasciano i biglietti per le parti riservate del Monumento, ed il prezzo relativo, e le ore in cui l'Ufficio di distribuzione rimane aperto.

Art. 8.

Il provento delle tasse d'ingresso, percepite in base alle presenti norme, sarà esclusivamente destinato, insieme ad ogni altro reddito della Certosa di Pavia, alla conservazione dell'insigne Monumento secondo la facoltà derivante dallo art. 5 della legge 27 maggio 1875, N. 2554 (Serie 2ª).

Art. 9.

Il presente decreto comincierà ad aver vigore col 1° maggio p. v.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCLXVI** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto;*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli atti relativi alla Amministrazione della Congregazione di Carità di Castel Campagnano (Caserta) dai quali risulta che essa versa in uno stato irregolare;

Visto il voto della Deputazione provinciale, in data 12 luglio 1888;

Vista la legge 3 agosto 1862, N. 753;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di Castel Campagnano è disciolta, e la sua temporanea gestione è affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal prefetto della provincia, con l'incarico di provvedere al riordinamento della Pia Amministrazione entro il termine più breve.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCLXVIII** (*Serie 3ª parte supplementare della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 1° aprile 1888, col quale venne accordato al comune di Ausonia di applicare, pel detto anno, la tassa di famiglia col massimo di lire 50;

Veduta la deliberazione del 20 ottobre 1888 di quel Consiglio comunale, con cui si è stabilito di mantenere lo stesso massimo di tassa pel triennio 1889-91;

Veduta la deliberazione 23 gennaio 1889 della Deputazione provinciale di Caserta, che approva quella succitata del comune di Ausonia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Ausonia di mantenere, nel triennio 1889-91, la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta (L. 50).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1889.

UMBERTO.

SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il R. decreto 3 dicembre 1885, N. 3558;

Veduto il ministeriale decreto 15 novembre 1888, N. 16186, col quale furono indetti nuovi esami di semplice idoneità pel posto di segretario di Ragioneria di ultima classe nelle Intendenze di finanza

Veduta la relazione 4 aprile corrente della Commissione centrale sul risultato dei suddetti esami;

Dichiara:

Sono *idonei* per la promozione a segretario di Ragioneria di ultima classe nelle Intendenze di finanza, ai termini degli articoli 8 e 10 del R. decreto 3 dicembre 1885, N. 3558, i seguenti vice segretari di Ragioneria di prima classe nelle stesse Intendenze:

Polo Pietro con punti di merito		61
Vasinieri Antonio,	id.	65
Fallanca Michele	id.	80
Della Rocca Ferdinando	id.	62
Garino Giuseppe	id.	65
Celentano Lorenzo	id.	79
Bernabei Osvaldo	id.	62
Peri Gio. Antonio	id.	63
Casini Leonida	id.	65
Pichi Alessandro	id.	61
Degli Antoni Giuseppe	id.	73
Ranieri Francesco	id.	66
Moschitti Luigi	id.	70
Garroni Tancredi	id.	76 2|3
Posi Pietro	id.	61
Lizier Carlo	id.	65
Mazzari Antonio	id.	75
Gargiulo Luigi	id.	70
Preparata Antonio punti di merito		80
Locatelli Angelo	id.	70
Vitolini Giuseppe	id.	63
Ghezzi Giovanni	id.	62
Fanna Giuseppe	id.	65
Catalano Vinc. Maria	id.	66 2|3
Cravario Andrea	id.	70
De Torrebruna Alberto	id.	62
De Calice Angelo	id.	68
Pietrobon Gio. Battista	id.	6
Lazzarini Luigi	id.	73
Hineg Luigi	id.	60

Roma, addì 12 aprile 1889.

Per il Ministro
GAGLIARDO.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle finanze.*

Con decreti in data dal 31 marzo alli 8 aprile 1889:

Rubiano Pietro, ricevitore del Registro, collocato in aspettativa per motivi di salute, per tre mesi, a datare dal giorno della sua surrogazione;

Gualtieri Giovanni Battista, ufficiale alle scritture di 2ª classe nei Magazzini di deposito dei sali e tabacchi, id. id., in seguito a sua domanda, e per due mesi, id., dal 21 febbraio 1889;

Franchi Gherardo, magazziniere di vendita dei generi di privativa, già collocato a riposo per anzianità di servizio, è dispensato invece dal servizio e, sopra sua domanda, collocato a riposo dal 1° dicembre 1888;

Grasso Riso Pietro, magazziniere dei tabacchi greggi di 2ª classe, nominato commissario ai riscontri di 1ª classe nelle Manifatture dei tabacchi;

Heusch Gioacchino e Balsari Alessio, ufficiali alle scritture di 3ª classe nelle Manifatture dei tabacchi, promossi alla 2ª per anzianità;

Pianel Ernesto e Pratesi Guido, id. id., di 4ª classe, id. id., alla 3ª, id.

Zolesi cav. Stefano, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Reggio Emilia, trasferito presso quella di Parma;

Tornaghi Alessandro, già aggiunto stimatore in disponibilità della soppressa Giunta pel censimento della Lombardia, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, con effetto dal 1° marzo 1889;

Poggi Achille, vice segretario di Ragioneria di 1ª classe nel Ministero delle finanze, sospeso dallo stipendio per giorni due, per inosservanza dell'orario e per abituale negligenza;

Minzioni Gaetano, id., amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio, a datare dall'8 aprile 1889;

Ghiglione Agostino, ufficiale d'ordine, id. id., nominato ufficiale di scrittura di 4ª classe nelle Intendenze medesime, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Porto Maurizio;

Guardalobene Francesco, brigadiere, Nottari Giorgio, maresciallo, Giacomotti Italo, brigadiere, e Girò Francesco, maresciallo nel Corpo delle guardie di finanza, nominati sottotenenti nel Corpo stesso, per merito di esame;

Gotti Samuele, Cerè Sante, Miari Francesco, Calandra Giuseppe, agenti di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, promossi alla 1ª;

Teofilato Vincenzo, Contro Francesco, Bonelli Gio. Battista, Natoli Basilio, Bichelli Scipione, id, di 3ª id., id., alla 2ª;

Coleine Federico, Ferrabino Agostino, Maranca Giovanni, Cianciosi Francesco, Carli Placido, Vitale Alessandro, id., di 4ª, id., alla 3ª;

Goano Apolline, Alessandri Francesco, Galeran Luigi, Vastano Carlo, Palmieri Paolo, Grippo Canio, aiuti agenti, id., abilitati per esame, nominati agenti di 4ª classe nell'Amministrazione stessa.

AGENZIE D'EMIGRAZIONE

Il Ministero dell'Interno, in data del 12 aprile corrente, ha concesso la patente di agente di emigrazione alla Ditta De Luca, Casella e Scotto, in Napoli, verso deposito di lire sessantamila, con facoltà di operare nelle provincie meridionali del Regno.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 801808 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 750, al nome di Bernascone Enrichetta di Carlo, ecc., per la proprietà, e per l'usufrutto a Bernascone Marianna fu Marc'Antonio, sia stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi per la proprietà a Bernasconi Enrichetta di Carlo, ecc., e per l'usufrutto a Bernasconi Marianna fu Marc'Antonio, ecc., la prima vera proprietaria della rendita stessa, e la seconda usufruttuaria.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 aprile 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 635287 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 145, al nome di Gavicoli Giovanni fu Pasquale, domiciliato in Torrebruna (Chieti), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Javicoli Giovanni fu Pasquale, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè N. 855848 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 600, al nome di Sanna Pia di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Sanna Giulia-Pia-Virginia di Salvatore, ecc., (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 marzo 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Relazione *sul Concorso alla cattedra di Filosofia morale vacante nella R. Università di Torino.*

La Commissione, su proposta delle Facoltà di Filosofia e Lettere del Regno, nominata da S. E. il Ministro dell'Istruzione Pubblica, risultò composta dei professori

Francesco Bonatelli,
Pietro Bagnisco,
Baldassarre La Banca,
Antonio Labriola,
Luigi Barbera.

Questa Commissione riunitasi, come era stato stabilito da S. E. il Ministro, il 25 settembre in Roma, dopo avere eletto a suo presidente il prof. Bonatelli, e a segretario il prof. Barbera, cominciò subito l'esame dei titoli didattici e scientifici dei concorrenti, che furono gl'infrascritti:

De Bella Antonio,
D'Alfonso Nicola,
Puglia Ferdinando,
Lessona Marco,
Zauchi Giuseppe,
Papa Vincenzo,
Chinazzi Giuseppe,
Marino Luigi.

I primi due, cioè il De Bella e il D'Alfonso furono esclusi dal concorrere, perchè non avevano presentato la memoria originale richiesta dall'art. 1° del R. decreto 26 gennaio 1882. Circa gli altri sei concorrenti, il risultato dello esame e della votazione fu il seguente.

Ferdinando Puglia ha pubblicato parecchi lavori, la maggior parte de'quali riguardano la filosofia del diritto e le scienze giuridiche positive, nelle quali si mostra assai versato.

Di filosofia morale non ha presentato se non una sola operetta, nella quale tratta, anzichè delle dottrine fondamentali etiche, di sentimenti morali, che ne sono una parte. Quindi a tutti i commissari è parso che il Puglia non offrisse documenti sufficienti di quel tanto di cultura della Storia, dei problemi principali e delle opere classiche di Filosofia morale, che è necessaria per occupare una cattedra universitaria di questa scienza. Onde è che alla votazione risultò ineleggibile a pieni voti.

In Marco Lessona, i commissari sono stati concordi nel riconoscere ingegno pronto, vivo; estese cognizioni, acutezza di osservazione e di critica; ma nello stesso tempo che l'indirizzo de'suoi studi è più letterario che filosofico, si è notato anche che il Lessona disperde troppo la sua attività intellettuale in studi diversi, e che nel modo di concepire e di esprimere le sue idee non segue costantemente quell'ordine metodico che la scienza richiede. Il suo ingegno non per anco ha acquistato sufficiente maturità scientifica; se così non fosse si sarebbe accorto che nei suoi scritti etici avvi contraddizione tra la esistenza di una legge morale assoluta, che tacitamente presuppone, ed i principii che professa. Alla votazione risultò ineleggibile con quattro voti contro uno.

Il giudizio dei commissari sui lavori di Giuseppe Zauchi è stato quasi uniforme. Egli è un valente cultore della Teologia naturale, che attinge alle credenze religiose, e che ha cercato di avvalorare con buoni studi su autori più recenti. Il soggetto non avendo una base evidente, nè nella ragione, come le matematiche, nè nella esperienza, come le scienze naturali, non si presta ad una metodica e rigorosa trattazione scientifica. Lo Zauchi ha strenuamente lottato contro le difficoltà intrinseche e insuperabili del soggetto, e non è riuscito a superarle. Nella scienza ciò che più vale sono l'evidenza dei principii, la perfezione dei metodi, il rigore delle conclusioni; ora queste qualità difettano nei lavori dello Zauchi, anche nel *Nuovo saggio di Teo-*

dicea che è il migliore suo lavoro. Alla votazione fu dichiarato ineleggibile con tre voti contro due.

Gli opuscoli di Vincenzo Papa, sono quasi tutti esposizioni di dottrine altrui, che se difettano di acume critico e di esattezza d'interpretazione, hanno indubbiamente del pregio letterario, onde è che tutti i commissari hanno considerato i lavori del Papa titoli insufficienti per la cattedra a concorso. Ad unanimità fu dichiarato ineleggibile.

Giuseppe Chinazzi ha molta e varia cultura tanto storica e letteraria, quanto scientifica. Nella traduzione del libro di Porfirio a Marcella si addimostra molto addentro nella buona erudizione. Ma al Chinazzi è capitato ciò che a tanti altri, che trattando varii soggetti sciupano le proprie forze intellettuali. Egli ha pubblicato troppi lavori, e non ha consacrato a ciascuno il tempo necessario per acquistare le cognizioni che gli occorrevano per ordinare e condensare i materiali accumulati, ed esporli con buoni metodi, con linguaggio preciso e determinato. Questi difetti si fanno sentire principalmente in uno degli ultimi suoi lavori, che riguarda appunto la scienza morale, che è oggetto della cattedra a concorso. Alla votazione risultò ineleggibile con tre voti contro due.

In Luigi Marino i commissari riconobbero oltre la vivacità dell'ingegno, nudrito di buoni studi, un ricco corredo di cognizioni etiche, giuridiche e di Filosofia del Diritto; una coscienza retta dei principii morali, e coraggio scientifico nel combattere strenuamente le teorie più recenti contro la libertà del volere, e la moralità assoluta degli atti umani.

In breve, alla maggioranza dei commissari, parve che nel Marino, oltre l'ingegno e il sapere, ci fosse, come si espresse uno di loro, la stoffa del Filosofo e del Moralista. Quindi è che alla votazione risultò solo eleggibile con tre voti contro due.

Terminato l'esame dei titoli dei concorrenti, e non vi essendo che un solo eleggibile, si passò alla determinazione dei punti da assegnare al Marino. La Commissione avendo usato molto rigore in questo concorso, il Marino ottenne 32 punti sopra 50, ossia 32/50.

Questa relazione è stata letta oggi 30 settembre 1888, approvata e firmata da tutti i commissari.

FRANCESCO BONATELLI.
PIETRO BAGNISCO.
ANTONIO LABRIOLA.
BALDASSARE LABANCA.
L. BARBERA, *segretario relatore.*

Per copia conforme:
Il Segretario del Consiglio Superiore
TIRATELLI.

Regia Segreteria del Gran Magistero della Sacra Religione ed Ordine Militare dei Ss. Maurizio e Lazzaro

Avviso.

È aperto un concorso, per titoli, al posto di medico primario nell'ospedale Mauriziano Umberto I in Torino, che si renderà vacante il 7 giugno del corrente anno.

Coloro che vogliono concorrere per la nomina a tal posto, la quale verrà fatta con Magistrale decreto, su di una terna da formarsi da apposita Commissione, dovranno presentare la loro domanda, ed i titoli comprovanti i meriti scientifici e pratici e gli aggiunti loro personali, entro tutto il corrente mese alla Regia segreteria dell'Ordine Mauriziano in Roma, via Quattro Fontane, n. 22, primo piano, palazzo Del Drago, ed in Torino, palazzo dell'Ordine, viale di Stupinigi, piano primo (Divisione Spedali).

Le condizioni della carica e le disposizioni relative al medico primario nello Spedale suddetto, sono visibili negli uffizi del Gran Magistero Mauriziano in Roma ed in Torino, nei luoghi suindicati.

Roma, 8 aprile 1889. 3

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BELGRADO, 14. — Il Governo ha inviato ai rappresentanti della Serbia all'estero una circolare che espone la situazione finanziaria del paese.

LONDRA, 16. — Il *Times* crede sapere che i delegati degli Stati-Uniti alla conferenza per gli affari di Samoa hanno istruzioni d'insistere in modo assoluto per l'autonomia del Governo indigeno di Samoa.

Secondo il *Daily News*, le colonie australiane espressero il desiderio di essere rappresentate alla conferenza per gli affari di Samoa, ma lord Salisbury respinse la loro domanda.

BRUXELLES, 15. — Una nave della linea Engels, con 600 passeggeri e marinai diretta a Cristiania e New-York, fu trovata abbandonata in alto mare colla prua intatta, ma colla poppa sommersa. Siccome nessuna scialuppa era rimasta sulla nave, così si crede che i passeggeri si siano salvati.

ANVERSA, 16. — La nave naufragata non apparteneva più alla linea Engels, ma ad una linea danese. Si chiamava *Danmark*. Mancano sempre notizie dei passeggeri e dell'equipaggio.

WILHELMSHAVEN, 15. — L'Imperatore Guglielmo ha accompagnato la corvetta *Alexandrine*, che si reca ad Apia, fino all'altezza di Wangeroog ed ha raccomandato la nave alla protezione di Dio.

S. M. fece qui ritorno dopo un viaggio di sei ore.

BIRMINGHAM, 15 — Brigh, figlio, unionista, fu eletto deputato con 5921 voti, contro Beale, gladstoniano, che ebbe voti 2561.

PARIGI, 16. — Il Consiglio dei ministri decise d'inviare ai prefetti una circolare che li inviti a provocare in tutti i comuni della Francia una festa, simile a quella del 5 maggio di Versailles, in occasione dell'anniversario della riunione degli Stati generali.

Il ministro dell'interno, Constans, indirizzò, sabato, istruzioni ai prefetti, loro raccomandando di non tollerare nella via pubblica alcuna manifestazione che possa turbare la tranquillità.

PARIGI, 16. — Dietro ordine di Merlin, presidente della Commissione d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, furono fatte stamane perquisizioni ai domicilii del generale Boulanger, di Dillon e di Rochefort.

Il *Paris* dice che le carte sequestrate presso il generale Boulanger non hanno grande importanza.

MARSIGLIA, 16. — Il lavoro fu ripreso dappertutto senza incidenti.

LONDRA, 16. — Notizie da Sidney constatano che re Mataafa occupa una posizione fortificata, il che rileva la presenza presso il Re di un abile stratega. Mataafa ha quattromila uomini bene armati.

Il *Times* ha da Vienna: « Persiani consegnò al re Alessandro ed ai reggenti serbi una lettera autografa nella quale lo czar dice che la Serbia troverà sempre in lui un difensore sincero dei diritti che i trattati le conferiscono.

WILHEMSHEVON, 16. — L'imperatore intervenne ad un gran pranzo offertogli dal Circolo degli ufficiali di marina.

Nel pomeriggio ispezionerà ancora la squadra-scuola.

BIARRITZ, 16. — Un incendio distrusse completamente il *British Club*. Non vi fu nessuna vittima.

PARIGI, 16. — E' morto Luigi Ulbach.

Il procuratore della Repubblica ha ordinato, ieri di raccogliere informazioni contro Secrétan, amministratore gerente della Società dei metalli, e Lavalaière, presidente del Consiglio d'amministrazione della stessa Società

PORTO-SAID, 16. — Proveniente da Genova, proseguì iersera per Suez, Aden e Bombay il piroscafo *Domenico Balduino*, della Navigazione generale italiana.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 16 aprile 1889

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	VALORE nominale	VALORE versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0[0 prima grida	1. gennaio 1889	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0[0 seconda grida	—	—	—	»	»	97 07 1[2 p c.
Detta 3 0[0 prima grida	1. aprile 1889	—	—	»	»	»
Detta 3 0[0 seconda grida	»	—	—	»	»	63 30 [1]
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	96 30 [2]
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—	»	»	95 » [3]
Prestito Romano Blount 5 0[0	»	—	—	»	»	95 50 [4]
Detto Rothschild	1. decembre 1888	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0[0	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette 4 0[0 prima emissione	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette 4 0[0 seconda emissione	»	500	500	»	»	470 » [5]
Dette 4 0[0 quinta emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	466 » [6]
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500	»	»	480 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1[2 0[0	»	500	500	»	»	503
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1. gennaio 1889	500	500	»	»	758 »
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	608 »
Dette Ferrovie Mediterranee certif. provv.	»	500	150	»	»	585 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	500	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie della Sicilia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1. gennaio 1888	1000	750	»	»	2020 »
Dette Banca Romana	1. gennaio 1889	1000	1000	»	»	1135 » [7]
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	619
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	720 [8]
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	355 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	477 » [9]
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	477 » [10]
Dette Banca Provinciale	1. gennaio 1889	250	250	»	»	260 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	7?0 »
Dette Società di Credito Meridionale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	490 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	» [11]
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	1100 » [12]
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per condotte d'acqua	»	500	350	»	»	315 »
Dette Società Immobiliare	»	500	500	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	270 » [13]
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	»	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	»	100	100	»	»	90
Dette Società Gen. d'Illuminazione (Certificati provvisori)	»	100	10	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	250 [14]
Dette Società Fondiaria Italiana	»	150	150	»	»	185 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1. aprile 1889	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1. gennaio 1889	500	500	»	»	450 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	460 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1. gennaio 1889	100	100	»	»	100 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferroviarie 3 0[0, Emissione 1887 e 1888	1. gennaio 1889	500	500	»	»	300 »
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000	»	»	995 »
Dette Società Immobiliare	1. aprile 1889	500	500	500 50	500 50	»
Dette Società Immobiliare 4 0[0	»	250	250	»	»	216
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0[0	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Id. Id. Id. II.	1. gennaio 1889	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»			»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1. aprile 1889	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3	Francia	90 g.	»	»	99 47 1[2
	Parigi	Chèques	»	»	100 27 1[2
3	Londra	90 g.	»	»	25 13
		Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 27 aprile
Prezzi di Compensazione . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: A. PERSICHETTI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 0[0 1. grida 97 15, 97 17 1[2, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz (st...) 1200, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 1652, 1653, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 725, 721, 722, fine corr.

[1] Ex L. 1,30 - [2] id. 2,17 - [3] id. 2,17 - [4] id. 2,17 - [5] id. 10,00 - [6] id. 10,78, [7] Ex divid° L. 10.00 - [8] id. 2,50 - [9] id. 2,50 - [10] id. 5,40 - [11] id. 65,00 - [12] id. 6,25 [15] id. 3,00 - [14] id. 16.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno nel dì 15 aprile 1889:

Consolidato 5 0[0	. . . .	L. 97 039
Id.	5 0[0 senza la cedola del semestre in corso	» 94 869
Id.	3 0[0 nominale	» 61 900
Id.	3 0[0 senza cedola	» 60 607

V. TROCCHI, Presidente.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.